



Intesa  
per l'amicizia e la collaborazione  
tra  
la Regione del Veneto  
(Repubblica Italiana)  
e  
lo Stato dell'Iowa  
(Stati Uniti d'America)

La presente Intesa, volta a promuovere i rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Regione del Veneto e lo Stato dell'Iowa (di seguito denominate "Parti"),

- considerata la proficua esperienza maturata durante i 16 anni di attuazione dei precedenti Protocolli di Intesa, sottoscritti a Venezia rispettivamente il 15 dicembre 1997 e il 20 marzo 2006;
- visti i profondi vincoli di amicizia e di collaborazione culturale ed economica, che accomunano le rispettive popolazioni;
- nell'intento di rafforzare i rapporti e favorire lo sviluppo reciproco attraverso un'ampia attività di collaborazione;

stabilisce quanto segue:

1. Le Parti si impegnano a promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e ad intensificare la collaborazione in specifici settori, nel pieno rispetto delle legislazioni della Repubblica Italiana (in particolare la legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2) e della Regione del Veneto, degli Stati Uniti d'America e dello Stato dell'Iowa.

La presente Intesa si applica nel pieno rispetto degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

2. Le Parti promuoveranno i reciproci rapporti, al fine di creare legami più solidi tra di loro, tra istituzioni di ricerca ed istruzione, università, nel rispetto della loro autonomia, organizzazioni economiche, per favorire azioni di interscambio in vari settori tra cui quello dell'amministrazione pubblica, del commercio e dell'economia, della scienza e tecnologia, del sistema sanitario, dell'agricoltura e prodotti agroalimentari, del turismo, dello sport, della formazione ed istruzione, nonché della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate in conformità a quanto disposto dai rispettivi Piani Nazionali di Promozione e, per la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con gli indirizzi programmatici stabiliti a livello centrale.

3. Le Parti favoriranno lo scambio di conoscenze ed esperienze tra ricercatori, nonché l'organizzazione di seminari scientifici, incontri di lavoro e altre iniziative congiunte.

4. Le Parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.

5. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione da parte di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni economiche, sportive e culturali nei rispettivi territori, dandone anticipata comunicazione.

6. Le Parti si potranno riunire, a rotazione nei due Paesi, allo scopo di promuovere le azioni di collaborazione. I rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e le relative Rappresentanze Diplomatiche Italiane e



d5c526f0



Statunitensi territorialmente competenti saranno informate in merito alle azioni di attuazione della presente Intesa.

7. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle loro rispettive normative, a sostenere le attività previste in applicazione della presente Intesa sia attraverso fondi propri sia mediante contributi che si rendano disponibili nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea e di altre fonti di finanziamento internazionali e, per la parte italiana, senza generare oneri a carico dello Stato.

8. Le Parti, previo mutuo consenso, potranno introdurre emendamenti alla presente Intesa, che costituiranno parte integrante della medesima. Tali emendamenti, da parte italiana, dovranno rispettare le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003. Le modifiche o integrazioni future seguiranno procedure analoghe a quelle adottate per l'approvazione della presente Intesa.

9. La presente Intesa acquista efficacia nella data della sua firma. L'intesa ha una durata di cinque anni, tacitamente rinnovati per altri cinque anni, qualora nessuna delle Parti dia disdetta per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza.

Fatto a ..... il ..... in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la  
Regione del Veneto

Per lo  
Stato dell'Iowa

